

Bruxelles, 21 novembre 2016  
(OR. en)

14662/16

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0152 (COD)

---

---

MI 738  
TELECOM 244  
DIGIT 136  
CONSOM 287  
IND 249  
COMPET 604  
ENT 213  
POSTES 19  
JUSTCIV 304  
PI 138  
CODEC 1697

#### NOTA

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9611/16 MI 396 TELECOM 104 DIGIT 60 CONSOM 130 IND 116 COMPET 339 ENT 102 POSTES 3 JUSTCIV 155 PI 64 CODEC 772 IA 31
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici <b>ingiustificati</b> e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - Orientamento generale

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 25 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato unico. Il progetto di regolamento, basato sull'articolo 114 del trattato, è stato presentato insieme alle proposte legislative relative ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi<sup>1</sup> e alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori<sup>2</sup>, con l'obiettivo di tener fede a quanto previsto dalle strategie del mercato unico digitale e del mercato unico.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 9706/16.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 9565/16.

2. Il principale obiettivo della proposta è garantire che i clienti - consumatori e imprese - intenzionati ad acquistare prodotti e servizi in un altro Stato membro, sia online che di persona (offline), non siano oggetto di discriminazioni ingiustificate in termini di accesso a prezzi, condizioni di vendita o di pagamento. La proposta vieta il blocco dell'accesso ai siti web e altre interfacce online da parte degli operatori commerciali e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di uno Stato membro a quella di un altro.
3. Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, che ha adottato un parere il 19 ottobre 2016<sup>3</sup>.
4. Al Parlamento europeo la proposta è stata portata all'attenzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) che il 17 giugno 2016 ha nominato relatrice Roza Graefin von Thun und Hohenstein (PPE/PL). La commissione IMCO non ha ancora votato la propria relazione.

## **II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO**

5. L'analisi della proposta da parte del Gruppo "Competitività e crescita" è iniziata nel giugno 2016 ed è proseguita con l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale al Consiglio "Competitività" alla fine del novembre 2016.
6. La valutazione d'impatto della Commissione è stata esaminata durante le prime riunioni del Gruppo. Si è discusso in particolare dei metodi, dei criteri e delle opzioni individuati dalla Commissione nella valutazione d'impatto. In linea generale le delegazioni hanno accolto con favore i lavori svolti dalla Commissione; tuttavia si è osservato che sarebbe auspicabile disporre di dati e prove più specifici ai fini di una migliore conoscenza dell'impatto delle varie opzioni strategiche.
7. In generale gli Stati membri sostengono gli obiettivi della proposta, cioè la promozione di un mercato unico realmente integrato all'interno del quale siano vietate prassi commerciali ingiustificate online e offline che discriminino i clienti (consumatori e imprese) sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento, rafforzando in tal modo il commercio elettronico transfrontaliero.

---

<sup>3</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo (relatore Joost van Iersel (NL/gruppo I)) - INT/797 del 19.10.2016.

8. Nel corso dei negoziati a livello di Gruppo il testo ha subito considerevoli modifiche alla luce dei commenti espressi dalle delegazioni. In particolare è stato concordato di modificare il titolo del regolamento al fine di includere i blocchi geografici *ingiustificati* per rispecchiare il fatto che in alcuni casi la discriminazione può essere oggettivamente giustificata.

Il testo di compromesso della presidenza che figura nel doc. 13744/16 è stato discusso nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 18 novembre 2016. Da tale esame è emerso che la maggioranza delle delegazioni ritiene ora di poter accettare il compromesso della presidenza; al termine del dibattito il presidente ha concluso che il testo di compromesso sarà presentato al Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2016 al fine di raggiungere un accordo a maggioranza qualificata su un orientamento generale.

Il testo di compromesso riveduto risultante dalla riunione del Coreper del 18 novembre 2016 figura nel documento 14663/16.

### **III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA RIVEDUTO**

9. Sulla base delle discussioni del Coreper, la presidenza desidera evidenziare l'articolo 1 (Obiettivo e campo d'applicazione), l'articolo 4 (Accesso a beni o servizi) e l'articolo 6 (Accordi sulle vendite passive) quali principali elementi del pacchetto di compromesso.

**a) Obiettivo e campo d'applicazione (considerando 5 bis, 7 bis e articolo 1)**

Nel corso dell'analisi della proposta è risultato evidente che è opportuno formulare il più chiaramente possibile le disposizioni relative al campo d'applicazione del regolamento al fine di garantire sia agli operatori che ai clienti la certezza del diritto. È stato altresì sottolineato che tali disposizioni dovrebbero escludere eventuali ambiguità affinché siano facili da rispettare e da far applicare.

La proposta fa riferimento a una serie di atti legislativi dell'Unione applicabili alle vendite transfrontaliere, in particolare gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile disciplinata dai regolamenti Roma I e Bruxelles I. A tal proposito il compromesso specifica che ottemperare esclusivamente alle disposizioni contenute nel regolamento non equivale a dirigere le attività dell'operatore verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio.

È stato chiarito altresì che il regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi pertinenti della transazione sono limitati all'interno di un solo Stato membro. Inoltre il compromesso della presidenza comprende anche le vendite di pacchetti di servizi.

**b) Accesso a beni o servizi (considerando 19, 29 e articolo 4)**

Secondo il principio che i clienti stranieri dovrebbero avere accesso agli stessi termini e condizioni dei clienti locali, nel testo dell'articolo 4 sono individuate tre specifiche situazioni commerciali in cui l'operatore non deve discriminare i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali - prezzi inclusi - offerti per la vendita di beni o servizi. Il compromesso della presidenza specifica che le opere tutelate dal diritto d'autore e altri materiali protetti in forma immateriale, quali e-book o musica online, sono esclusi dall'obbligo di vendita.

**c) Accordi sulle vendite passive (considerando 26 e articolo 6)**

Il compromesso della presidenza è volto a chiarire la relazione tra la proposta sui blocchi geografici e la legislazione dell'Unione in materia di concorrenza. Il punto di partenza per garantire la certezza del diritto è un obiettivo condiviso da tutte le delegazioni. Il compromesso si basa sull'orientamento della Commissione secondo il quale gli accordi sulle vendite passive (ossia vendite in cui l'operatore non sollecita attivamente il cliente a effettuare un acquisto) che non sono conformi all'articolo 101 del TFUE e al regolamento (UE) n. 330/2010 violano le disposizioni del regolamento sui blocchi geografici e dovrebbero pertanto essere nulli e privi di effetti. Il compromesso della presidenza prevede tuttavia la possibilità che le disposizioni del regolamento sui blocchi geografici non si applichino nel caso in cui un accordo che limita le vendite passive sia conforme all'articolo 101 del TFUE e al regolamento (UE) n. 330/2010.

#### IV. CONCLUSIONE

11. La presidenza ritiene che il testo figurante nel documento 14663/16 rappresenti un compromesso equilibrato tra i pareri espressi dalle delegazioni. Si invita il Consiglio a raggiungere su tale base un orientamento generale in occasione del Consiglio "Competitività" del 28 novembre 2016.
-